FONDOPOSTE

NOTA INFORMATIVA

DEPOSITATA PRESSO LA COVIP IL 28/03/2024

FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI POSTE ITALIANE S.P.A E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 143
Istituito in Italia

Via Barberini 68 - 00187 ROMA
+39 06 87153334
fondoposte@fondoposte.it
fondoposte@pec.it
www.fondoposte.it

PARTE I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Fondoposte è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 28/03/2024)

Fonte istitutiva: Fondoposte è stato istituito su iniziativa di Poste italiane S.p.A. e SLC CGIL, SLP CISL, UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL COMUNICAZIONI, UGL COMUNICAZIONI, quali organizzazioni sindacali stipulanti e sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale dell'11 gennaio 2001 nonché dell'accordo istitutivo del 31/07/2002 e relative modifiche ed integrazioni.
Destinatari: Lavoratori dipendenti al cui rapporto di lavoro si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente delle Poste italiane S.p.A., assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato, ovvero di apprendistato, o a tempo determinato con durata non inferiore a 6 mesi continuativi, per i quali sia in atto di svolgimento il rapporto di lavoro con Poste Italiane S.p.A. o con Società dalla stessa controllate o con Fondoposte.
Contribuzione: I lavoratori associati a Fondoposte sono tenuti a contribuire, ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini di cui all'Accordo Istitutivo del 31 luglio 2002 ed alle successive modifiche.

	QUOTA MINIMA TFR	CONTRIBUTO[1]		DECORRENZA E PERIODICITÀ
		LAVORATORE[2]	DATORE DI LAVORO	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	2,3%	I contributi sono accantonati a decorrere dal primo mese successivo all'adesione e versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993[3]	36%	1%	2,3%	

[1] In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore inviando al Fondo l'apposito modulo. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. La variazione avrà decorrenza dal 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio, se pervenuta al datore di lavoro rispettivamente, entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre ed il 15 dicembre.

[3] I lavoratori già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 36%. In alternativa, versano il 100%.

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Fondoposte nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**

PAGINA BIANCA